



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

TRIBUNALE FEDERALE

P.D. 23F/2019

T.F. 10/2019

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto dai Signori:

Avv. Antonella Terranova

Presidente

Avv. Francesco Paoletti

Componente

Avv. Cristiano Novazio

Componente est.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

in merito all'atto di deferimento del 23 dicembre 2019 adottato, ai sensi degli artt. 50 e 66, co.4, del Regolamento di Giustizia FIG, dal Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandra Giovagnoli nei confronti del tesserato Marco Nuvoloni

FATTO

Con atto del 23 dicembre 2019 il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alessandra Giovagnoli, deferiva innanzi a codesto Tribunale il sig. Marco Nuvoloni, tesserato FIG, chiedendo che gli venisse comminata una sanzione per violazione dell'art. 4, co. 1, del Regolamento di Giustizia FIG per avere il medesimo alterato lo score di gara inserendo un numero di colpi inferiore a quelli conseguiti in occasione della finale del circuito "Gogolf Travel" del 18 luglio 2019.

Il procedimento prendeva le mosse dal rapporto informativo del 20 settembre 2019 a firma del segretario sportivo del Circolo Terre dei Consoli, sig.ra Elisabetta Gioannetti, che riportava, fra l'altro, le dichiarazioni rese alla stessa dal sig. Italo Penco, marcatore del sig. Nuvoloni, il quale

assumeva che il risultato conseguito da quest'ultimo e riportato sullo schermo (riferendosi allo schermo del tabellone ove venivano inseriti i risultati dei partecipanti n.d.r.), non fosse corretto, in quanto il Nuvoloni effettuava in realtà un numero di colpi superiore a quelli dichiarati.

Nel rapporto informativo veniva altresì dato atto che, da un controllo sullo score del marcatore, risultavano cinque buche oggetto di correzione. Il sig. Nuvoloni, interpellato dal segretario del Circolo, negava qualsiasi correzione.

Si instaurava pertanto il procedimento disciplinare, a cui veniva delegato il Sostituto Procuratore Avv. Alessandra Giovagnoli, nel corso del quale veniva sentito personalmente il sig. Nuvoloni.

Il Sostituto Procuratore rivolgeva alcune domande al sig. Nuvoloni, il quale di fatto confermava le correzioni alle buche 1,3,5,6 e 15, affermando che la sua condotta fosse dipesa da mero errore: *"...frutto di un errore, da parte mia di trascrizione del risultato"*. Il sig. Nuvoloni tentava inoltre di giustificarsi spiegando che, a causa della sua poca lucidità, dipesa da una giornata particolarmente calda, aveva erroneamente riportato sullo score di gara gli obiettivi che si era prefissato.

L'incolpato, dispiacendosi per l'accaduto e riferendo di sentirsi "molto imbarazzato", informava il Sostituto Procuratore di essersi autosospeso dalla partecipazione a competizioni per tre mesi dal giorno della gara.

Al termine dell'istruttoria veniva adottato da parte del Sostituto Procuratore l'avviso di conclusione delle indagini, a cui, in data 13.12.2019, seguiva la trasmissione da parte dell'incolpato di una memoria.

Sulla base delle dichiarazioni rese dal tesserato e dall'esame della documentazione acquisita, ritenendo che la condotta del sig. Nuvoloni integrasse gli estremi dell'art. 4, co.1, del Regolamento di Giustizia, il Sostituto Procuratore adottava, in data 23.12.2019, l'atto di deferimento di cui al presente giudizio.

In difetto di richiesta di decreto sanzionatorio il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di discussione presso la sede della Federazione Italiana Golf in Roma per il giorno 4 febbraio 2020, a cui presenziavano il signor Marco Nuvoloni e il Procuratore Federale Avv.

Paolo Berruti.

In occasione dell'udienza, il Nuvoloni confermava la ricostruzione dei fatti già esposta in sede di indagine, chiarendo alcune circostanze, tra cui quella di aver portato con sé nel corso della gara, oltre allo score, un prospetto (una sorta di facsimile di uno score) contenente gli obiettivi di risultato che si era imposto prima della competizione, definito dallo stesso "score obiettivo". Il Procuratore Federale concludeva per il riconoscimento della responsabilità disciplinare in capo al sig. Marco Nuvoloni chiedendo di applicarsi la sanzione prevista dall'art. 17, co. 1, lettera a) del Regolamento di Giustizia.

Il Collegio si riservava.

DIRITTO

Il Collegio ritiene che l'istruttoria svolta dal Sostituto Procuratore Federale abbia consentito di appurare i fatti nella loro chiarezza e che il deferimento sia fondato e vada accolto.

In primo luogo, il Collegio osserva che la condotta posta in essere dal sig. Nuvoloni integri indubbiamente la fattispecie di cui all'art. 4, co. 1 del Regolamento di Giustizia per avere il medesimo alterato lo score di gara, modificando il punteggio conseguito alle buche 1,3,5,6 e 15 e riportando un numero di colpi inferiori a quelli effettivamente conseguiti.

La violazione è provata documentalmente.

In primo luogo, si sottolinea che il numero di colpi indicato alle buche 1,3,5,6 e 15 nello score "19330 Nuvoloni Marco" non corrisponde al numero di colpi che lo stesso Nuvoloni si era segnato sullo score "18259 Giovannercole Simone", il che va a confermare la veridicità delle dichiarazioni del marcatore Penco.

In secondo luogo, il Nuvoloni ha ammesso pacificamente la circostanza sia nel corso delle indagini sia in occasione dell'udienza avanti codesto Collegio.

Come noto, l'art. 4, co. 1, del Regolamento di Giustizia eleva ad "illecito sportivo" tanto le azioni (o omissioni) dolose tanto quelle colpose, idonee o dirette ad alterare lo svolgimento e/o il risultato della gara (ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio di classifica), anche nella forma del tentativo.

Pertanto, il Collegio è chiamato a valutare l'elemento soggettivo dell'illecito al fine di

determinare il regime sanzionatorio da applicare alla fattispecie in esame.

A tale scopo è bene ripercorrere i fatti emersi che sono da considerarsi pacifici.

Il sig. Nuvoloni sostiene che la gara si era svolta in una giornata molto calda e che la disidratazione l'aveva reso poco lucido, ragion per cui aveva erroneamente corretto lo score di gara – già firmato dal marcatore e contenente il punteggio realmente conseguito dallo stesso – confondendolo con lo “score obiettivo”.

Codesto Collegio è del parere che le giustificazioni addotte dal Nuvoloni, il quale ha tentato di ricondurre la propria condotta - contraria alle regole del golf - ad un mero errore scusabile, non siano apprezzabili.

Sul punto, il Collegio ritiene infatti che l'incolpato abbia assunto una condotta contraddittoria nella vicenda, negando in un primo momento la correzione dello score sulla base di un prima richiesta del segretario, per poi confermare la circostanza nel corso del procedimento disciplinare.

Inoltre, la ricostruzione fornita dal tesserato non appare convincente, in quanto è inverosimile che un giocatore del livello del Nuvoloni possa incorrere in un simile errore e confondere lo score di gara, peraltro firmato dal marcatore, con il proprio c.d. score obiettivo.

Infine, non va neppure sottovalutata la circostanza che, per effetto della modifica effettuata dal Nuvoloni sullo score, lo stesso avrebbe centrato l'obiettivo di vincere la gara aggiudicandosi il premio che consisteva in una vacanza.

Sulla base di quanto sopra, il Collegio ha maturato il proprio convincimento circa la natura dolosa della condotta posta in essere dal sig. Nuvoloni, motivo per il quale ritiene di aderire alla richiesta sanzionatoria formulata dalla Procura Federale.

Da ultimo, il Collegio, vista la gravità dei fatti, ritiene di non poter tener conto del periodo di autosospensione riferito da tesserato e ciò anche in considerazione del fatto che il sig. Nuvoloni partecipava ad una gara di rilevanza federale in 26.10.2019, periodo in cui aveva già ricevuto notizia del procedimento disciplinare a suo carico, il che va inficiare la genuinità della decisione di autosospendersi assunta dal tesserato.

PQM

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 4, co. 1 e 17, co. 1, lettera a) del Regolamento del Regolamento di Giustizia, in accoglimento del deferimento promosso dal Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandra Giovagnoli con atto del 23 dicembre 2019, commina al Sig. Marco NUVOLONI la sanzione della squalifica temporanea di 18 (diciotto) mesi, consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della F.I.G. per il periodo indicato.

La sanzione avrà decorrenza dalla data di pubblicazione della presene decisione.

Così deciso in Roma, 13 marzo 2020

Avv. Antonella Terranova
Presidente



Avv. Francesco Paoletti
Componente



Avv. Cristiano Novazio
Componente est.

